



Roma, 29 maggio 2026

NOTIZIARIO N. 17

FERIE E INDENNITA' ACCESSORIE NEL PUBBLICO IMPIEGO: NUOVE TUTELE GIURISPRUDENZIALI

Le indennità accessorie spettano anche durante le ferie

Si ritiene utile informare in merito ad alcune recenti pronunce giurisprudenziali di rilievo **riguardanti il trattamento economico durante i periodi di ferie dei lavoratori pubblici.**

Le Corti di Appello di Torino e di Roma, con recenti sentenze, hanno infatti ribadito un principio di assoluta importanza: durante le ferie annuali al lavoratore deve essere garantita una **retribuzione che comprenda non soltanto lo stipendio tabellare, ma anche le indennità accessorie stabilmente collegate all'attività lavorativa svolta**. Si tratta di un orientamento che trae fondamento dalla normativa europea e dalla consolidata giurisprudenza nazionale, e che rappresenta un passaggio molto significativo per il lavoro pubblico, poiché supera definitivamente interpretazioni restrittive spesso adottate dalle Amministrazioni.

Rientrano pertanto nel trattamento economico da riconoscere **durante le ferie, anche le indennità correlate a turnazioni, attività notturne, servizi festivi** e, più in generale, tutte le **voci retributive che risultano strettamente connesse alle mansioni esercitate e alla specifica professionalità** del dipendente.

È importante evidenziare come tali risultati siano stati resi possibili anche grazie alle iniziative sindacali promosse in sede legale e contrattuale, a conferma del ruolo fondamentale che il sindacato continua a svolgere nella tutela concreta dei diritti dei lavoratori e nel miglioramento delle condizioni economiche del personale.

Si ritiene opportuno precisare che **le predette sentenze non contemplano esplicitamente, e in alcuni casi escludono, il riconoscimento dei buoni pasto durante le ferie**. Nel pubblico impiego tali emolumenti si differenziano da quelli del settore privato poiché, secondo la giurisprudenza consolidata, rivestono carattere prevalentemente assistenziale e non retributivo. Ne deriva che la loro erogazione non è automatica durante il periodo feriale, in assenza di specifiche disposizioni contrattuali o aziendali, né risultano assimilabili alle indennità accessorie delle pronunce menzionate.

Le conseguenze di queste decisioni non riguardano esclusivamente il recupero degli arretrati.

Il principio affermato produce infatti effetti immediati anche per il futuro: le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adeguare le buste paga, riconoscendo le indennità accessorie anche durante i periodi di ferie.





Per quanto riguarda invece le somme pregresse eventualmente non corrisposte, occorre ricordare che **i crediti retributivi sono soggetti alla prescrizione quinquennale.**

Per tale motivo, come FLP invitiamo tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni sopra descritte ad attivarsi tempestivamente per interrompere i termini di prescrizione, inviando alla propria amministrazione di appartenenza una formale lettera di messa in mora tramite PEC personale oppure mediante raccomandata A/R.

A tal fine potrà essere utilizzato il modello fac-simile allegato al presente notiziario, personalizzabile in base all'ente/amministrazione di servizio, alle attività effettivamente svolte e alle indennità percepite.

Come sigla, nei prossimi giorni procederemo ad un approfondimento puntuale degli effetti applicativi delle recenti pronunce, promuovendo ogni iniziativa sindacale e ogni azione necessaria alla piena salvaguardia dei diritti economici delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.

La Segreteria Generale FLP



A _____
(riportate il proprio Ente nazionale di appartenenza*)

(riportate l'indirizzo dell'Ente)

Raccomandata A/R
(o tramite PEC all'indirizzo certificato dell'Ente)

A _____
(riportate il proprio Ente/Ufficio di servizio)

(riportate l'indirizzo dell'Ente/Ufficio)

Raccomandata A/R
(o tramite PEC all'indirizzo certificato dell'Ente/Ufficio)

Oggetto: Interruzione dei termini di prescrizione e richiesta di riconoscimento delle indennità e dei trattamenti accessori durante i periodi di ferie – Ordinanza Corte di Cassazione n. 25840 del 27 settembre 2024

Spett.le Amministrazione

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, dipendente in servizio presso codesta Amministrazione con profilo professionale _____,

PREMESSO CHE

- l'art. 36 della Costituzione garantisce il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte affermato il principio secondo cui il lavoratore deve percepire durante il periodo feriale una retribuzione sostanzialmente equivalente a quella ordinariamente goduta durante l'attività lavorativa;
- la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024, ha ribadito che la retribuzione spettante durante il periodo di ferie deve comprendere tutte le voci economiche ordinariamente corrisposte al lavoratore, comprese le indennità connesse alle mansioni svolte e gli ulteriori trattamenti accessori aventi carattere continuativo;
- la medesima ordinanza ha valorizzato il principio secondo cui una riduzione del trattamento economico durante le ferie potrebbe disincentivare il pieno esercizio del diritto costituzionalmente garantito al riposo annuale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

con la presente

CHIEDE

a codesta Amministrazione di procedere alla ricognizione e al riconoscimento di tutte le somme eventualmente non corrisposte durante i periodi di ferie a titolo di indennità, compensi accessori,

trattamenti economici correlati alle mansioni svolte e ogni altra voce retributiva suscettibile di rientrare nel concetto di retribuzione ordinaria come delineato dalla richiamata giurisprudenza nazionale ed europea.

Con il presente atto il/la sottoscritto/a

INTENDE FORMALMENTE INTERROMPERE OGNI TERMINE DI PRESCRIZIONE

relativamente ai crediti retributivi maturati e maturandi derivanti dal mancato riconoscimento, durante i periodi di ferie, delle indennità, dei compensi accessori e di ogni ulteriore trattamento economico che dovesse risultare spettante alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

La presente vale pertanto quale formale costituzione in mora e quale atto interruttivo di ogni termine prescrizionale ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del Codice Civile, con espressa riserva di ogni ulteriore azione a tutela dei propri diritti patrimoniali ed economici.

Si chiede inoltre che la presente venga acquisita al fascicolo personale del dipendente e che venga fornito riscontro scritto in ordine alle determinazioni che l'Amministrazione intenderà assumere sulla questione.

Distinti saluti.

Luogo e data _____

Firma
